



CIRCOLARE N. 19

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICI XVIII-XX

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICIO V

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - UFFICIO IX

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI - UFFICI II-X

**ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI
STATO - UFFICIO IV**

Roma, 24 APR. 2013

Prot. n. 36439/2013
Allegati:

Alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e
Bolzano
Agli enti locali

Alla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e
delle Province autonome

All'Unione delle province
Italiane

All'associazione Nazionale
dei Comuni Italiani

Loro sedi

OGGETTO: Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Prime indicazioni operative alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio sanitario nazionale.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 (nel seguito "il decreto-legge"), recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali".

In considerazione della particolare importanza del decreto-legge e per talune conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, si ritiene utile evidenziare i punti di principale attenzione e diramare prime indicazioni operative in materia, con riferimento agli adempimenti previsti a carico delle regioni, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle gestioni sanitarie accentrate presso la regione.

La presente circolare sarà da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano portata a conoscenza dei propri enti del Servizio sanitario nazionale.

Preliminarmente si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, alla certificazione dei relativi crediti.

Il medesimo articolo 9, al comma 3-ter, lettera b), introduce un regime speciale per le Regioni che si trovino simultaneamente nelle seguenti condizioni:

- 1) sono sottoposte ai piani di rientro, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi;
- 2) nell'ambito di detti piani/programmi sono previste operazioni relative al debito.

In tali casi la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni interessate, ma sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010 e le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni relative al debito, in attuazione dei predetti piani di rientro o programmi operativi.

Si ricorda che, ai fini dell'attuazione della predetta norma primaria, con riferimento alle Regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.

Ora l'articolo 7 del decreto-legge n. 35/2013 introduce nuove disposizioni in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, per cui la presente circolare è volta a portare all'attenzione di codeste Amministrazioni gli adempimenti che conseguono dall'entrata in vigore del decreto-legge, anche in considerazione degli stringenti termini temporali ivi previsti.

Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica (commi 1-2)

L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge stabilisce che, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, le amministrazioni pubbliche, ai fini delle certificazioni di cui citato articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del DL 185/2008, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato sulla quale viene gestito in via telematica il meccanismo della certificazione.

Alla sezione del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alla piattaforma elettronica si accede tramite il seguente link:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

Il comma 2 prevede altresì che la mancata registrazione entro il predetto termine sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportamenti responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Si rappresenta dunque che, sono obbligati all'accreditamento tutti gli enti territoriali e, per quanto attiene l'ambito sanitario, sono obbligati all'accreditamento tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le Regioni ove presente la gestione sanitaria accentrata, e compresi altresì gli enti (e le regioni-gestioni sanitarie accentrate) delle regioni sottoposte a piano di rientro nei cui piani/ programmi operativi siano previste operazioni relative al debito.

A tal fine, per le modalità operative relative alla procedura di accreditamento, si rinvia alla guida pratica alla certificazione che può essere consultata accedendo alla sopra indicata sezione del sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento alle regioni, ai comuni e alle province, si ritiene che i soggetti tenuti alla registrazione possano essere individuati nei Responsabili finanziari qualora non sia indicata altra figura dall'ente stesso.

Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si ritiene che i soggetti tenuti alla registrazione debbano essere individuati nei rappresentanti legali dell'ente, e dunque nei direttori generali che, una volta provveduto ad abilitare l'ente, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti.

Certificazione dei crediti esclusivamente in modalità telematica (comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede che la certificazione dei crediti avvenga esclusivamente mediante la piattaforma elettronica. Ne consegue che non possano più essere accolte istanze presentate dai creditori in forma cartacea, secondo la procedura c.d. ordinaria introdotta dal decreto ministeriale del 25 giugno 2012 nelle more dell'attivazione della piattaforma.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni (commi 4-7)



I commi da 4 a 7 disciplinano la ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, da effettuare tramite la piattaforma elettronica nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 15 settembre 2013.

Il comma 4 prevede che, sulla base di un apposito modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma elettronica prima della data iniziale sopra indicata, le amministrazioni debtrici debbano comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare, nell'ambito dei predetti debiti, quelli già oggetto di cessione o di certificazione.

In base al comma 5, il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debtrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sotto tale profilo, l'adempimento relativo alla compilazione dell'elenco di cui al comma 4 è da intendersi in capo a ciascun soggetto responsabile della registrazione. L'alimentazione del predetto elenco è in carico ai dirigenti abilitati ad operare sulla piattaforma, sulla base delle informazioni relative ai debiti in essere: tali dirigenti sono pertanto soggetti alle sanzioni previste dal comma 5 in caso di mancata o inesatta comunicazione dei dati.

Il comma 6 stabilisce che, per i debiti diversi da quelli già ceduti o certificati, la comunicazione di cui al comma 4 equivale alla certificazione del debito. La certificazione rilasciata con tale modalità deve intendersi priva dell'indicazione di una data di pagamento.

Con specifico riferimento all'amministrazione regionale, si rappresenta che la piattaforma consentirà, all'atto della comunicazione dei debiti, di distinguere quelli che si riferiscono al Servizio sanitario regionale (e che la regione comunica in quanto gestione sanitaria accentrata) da quelli riferiti alla gestione extrasanitaria.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il creditore di presentare, relativamente ai crediti oggetto dell'elenco di cui al comma 4, istanza di certificazione tramite la piattaforma elettronica, secondo le modalità ordinariamente previste dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012. In tal caso, laddove il credito presentasse i requisiti richiesti, la certificazione dello stesso, ai sensi del predetto decreto ministeriale, dovrà necessariamente riportare l'indicazione della data di pagamento, da fissarsi entro i 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza (ulteriori indicazioni operative sono fornite nella circolare RGS n. 36 del 27 novembre 2012).

Al fine di escludere l'eventualità che il medesimo importo certificato possa essere in tutto o in parte utilizzato più di una volta, la possibilità di richiedere la certificazione, secondo le modalità

stabilite dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012, successivamente all'inserimento del relativo credito nell'elenco di cui al comma 4, è concessa solo nel caso in cui la certificazione rilasciata con le modalità di cui al comma 6 non sia stata già utilizzata – anche parzialmente - tramite cessione o compensazione.

Antecedentemente all'invio della comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 4, i creditori potranno segnalare all'amministrazione debitrice gli estremi del credito vantato. Tale attività di segnalazione avverrà al di fuori della piattaforma elettronica.

Anche successivamente all'invio della comunicazione, il creditore che ravvisi una omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti da parte dell'amministrazione pubblica, ha la facoltà di richiedere (sempre al di fuori della piattaforma elettronica) l'integrazione o correzione dell'elenco. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni, il creditore può presentare, mediante la piattaforma elettronica, istanza di nomina di un commissario ad acta con le modalità già previste dal decreto del 25 giugno 2012.

Ulteriori indicazioni operative saranno fornite con successiva comunicazione, non appena sarà disponibile il modello da utilizzare per la compilazione degli elenchi.

Il Ragioniere Generale dello Stato

